



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 93 Data 18-07-2018	OGGETTO: UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CILAVEGNA SIGG.RI CALLEGARIS MATTIA E CURTI ANGELO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004
------------------------------	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

 Lorena Marco 	 Sindaco 	 Presente
 Bovo Massimo 	 Vice Sindaco 	 Assente
 Camera Alessandro 	 Assessore 	 Presente

Totale presenti n. 2

Totale assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA **(Prov. di Pavia)**

PROPOSTA N. 93
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE: Lorena Marco

OGGETTO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CILAVEGNA SIGG.RI CALLEGARIS MATTIA E CURTI ANGELO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 557, della legge 311/2004 dispone che "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere 34/2008, ha confermato la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 – della legge n. 311/2004;

DATO ATTO che:

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, Legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente e non integra pertanto una forma flessibile di assunzione e di impiego. Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (Corte dei Conti, sez. Piemonte, parere n. 200 del 25.5.2012);
- la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali vigenti (Corte dei Conti Piemonte, parere 281 del 18.7.2012);
- la fattispecie non costituisce una assunzione con contratto flessibile, ma un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno e pertanto non è soggetta ai limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 (Corte dei Conti Toscana, parere n. 6 del 31.1.2012; Corte dei Conti Sicilia, parere n. 4/2013);

RICHIAMATI:

- a) l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "*gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio,*

gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

- b) l’art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”;*
- c) l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”;*
- d) l’art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: *“le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”;*
- e) Il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell’art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che *“L’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;*
- f) l’orientamento applicativo dell’ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all’assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l’autorizzazione espressamente richiesta dall’art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all’art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;
- g) la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- h) le deliberazioni n. 17/2008 Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto, n. 3 e n. 23 del 2009, Corte dei Conti –Sezione regionale di controllo per la Lombardia, secondo cui, in ragione dell’assimilazione dell’istituto giuridico di cui trattasi all’assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto in quanto esso non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente del comune di provenienza;
- i) Il parere della Corte dei Conti Sez. Lombardia/448/2013/PAR secondo cui *“il personale dell’ente, utilizzato secondo il dettato dell’art. 1, comma 557 della L.F. 2005, ricade nell’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010;*
- j) Il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 3764, del 11.12.2013, che ha rammentato che, come già evidenziato nel richiamato parere 2141/2005, l’art. 1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di un pubblica amministrazione espresso dall’art. 53, comma 1 del D.Lgs

16572001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali;

VISTA l'interpretazione della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'art.1 della legge 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del dl 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;

DATO ATTO, pertanto che, con le modifiche introdotte dal DL n. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato DL n. 78/2010, gli enti locali *“virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento)”*;

ATTESO che la Corte dei Conti a sezioni riunite con sentenza n°7/contr/11 del 7/2/2011 ha asserito che il concetto di *“spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità”*;

DATO ATTO che sono stati rispettati i parametri di cui all'art. 9, comma 28, della D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater della Legge 296/2006;

RILEVATO che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

CONSIDERATO che al fine di far fronte ad esigenze temporanee nell'espletamento dei servizi dell'Ufficio di Polizia Locale di questo ente e connessi delicati compiti e funzioni del settore, che ricomprendono diverse attività tra cui anche la gestione del settore *“ambiente”*, si è ritenuto indispensabile richiedere ai Sigg.ri Callegaris Mattia e Curti Angelo, in servizio c/o il Comune di Cilavegna, la disponibilità a ricoprire l'incarico dal mese di luglio 2018 fino a dicembre 2018;

ATTESO che, secondo la normativa succitata, nulla osta all'utilizzo di dipendenti di altri enti, al di fuori dell'orario di lavoro, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

EVIDENZIATO che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi l'unico strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisiti nelle materie di competenza dell'ente, rispettando, contemporaneamente, i rigorosi vincoli legislativi in materia di limite di spesa per il personale e, al tempo stesso, consentendo di ottenere delle economie rispetto ad altre modalità di reclutamento;

DATO ATTO che il Comune di Parona, in data 11.07.2018, con nota prot. 4688, ha formulato richiesta al Comune di Cilavegna della collaborazione dei dipendenti. Sig. Callegaris Mattia, Agente di Polizia Locale, Cat. C2, per n. 6 ore settimanali e Sig. Curti Angelo, Agente di Polizia Locale, Cat. C5, per n. 3 ore settimanali, per il periodo decorrente dal mese di luglio 2018 fino al mese di dicembre 2018, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro svolto c/o il Comune di Cilavegna;

ACCERTATO quindi che, al fine di assicurare lo svolgimento ottimale di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile quale è quella del Servizio di Polizia Locale è possibile servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n. 311, appositamente autorizzati dall'amministrazione di provenienza, per i quali il Comune dovrà sopportare i costi pari alla retribuzione corrispondente alle categorie di appartenenza - del CCNL, tenuto conto che l'art.

5 del d. lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali;

DATO ATTO che in data 17.07.2018 con nota pervenuta al prot. com. 4807 è stata inviata dal Comune di Cilavegna delibera di G.C. n. 185 del 12.07.2018 con cui detti dipendenti vengono autorizzati a prestare la propria attività lavorativa c/o il Comune di Parona, al di fuori dell'orario di lavoro svolto c/o l'ente di appartenenza;

CONSIDERATO quindi che, in applicazione del citato art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata dal lavoratore nello stesso periodo in entrambi gli enti, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 31.12.2018, salvo rinnovo;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;

DATO ATTO che:

- l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative dei dipendenti saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei loro compiti istituzionali;
- trattandosi di rapporto a tempo determinato subordinato si applica la disciplina contrattuale vigente ed in particolare quanto previsto dagli artt. 50 e 51 del vigente CCNL relativo al personale del comparto funzioni Locali;

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale che definisce le modalità di utilizzo e la disciplina dei rapporti tra il Comune di Parona ed i dipendenti medesimi;

VISTI:

- la normativa in materia di personale degli enti locali;
- il C.C.N.L. vigente per il personale del comparto funzioni locali del 21.05.2018;
- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- il T.U.E.L.;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 8 del 18.01.2017 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole della Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti tutti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI PROCEDERE** all'utilizzo di n. due soggetti già dipendenti a tempo pieno di un ente locale, per il potenziamento del funzionamento dell'Ufficio di Polizia Locale, per far fronte ad esigenze contingenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n.311;

- 3) **DI DISPORRE** l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi del suddetto art. 1, comma 557, L. 311/2004, dei seguenti dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Cilavegna, dal 30.07.2018 al 31.12.2018, salvo rinnovo, in attuazione delle motivazioni cui in premessa:
- Sig. Callegaris Mattia, Agente di Polizia Locale, Cat. Giurid. C1 – posizione economica C2 per un totale di n. 6 ore settimanali, salvo, per esigenze di servizio da distribuire e concordare diversamente, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'orario di lavoro giornaliero e l'orario di lavoro settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, le 48 ore settimanali;
 - Sig. Curti Angelo, Agente di Polizia Locale, Cat. Giurid. C1 – posizione economica C5 per un totale di n. 3 ore settimanali, salvo, per esigenze di servizio da distribuire e concordare diversamente, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'orario di lavoro giornaliero e l'orario di lavoro settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, le 48 ore settimanali;
- 4) **DI DARE ATTO** che:
- l'utilizzo delle prestazioni lavorative dei dipendenti saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei loro compiti istituzionali;
 - l'utilizzo dei dipendenti sopra individuati avverrà al di fuori del normale orario di lavoro cui sono tenuti ad effettuare presso l'Ente di appartenenza;
 - l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, nel caso in cui per esigenze di servizio venga diversamente concordato e disposto tra le parti, non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le 48 ore settimanali;
- 5) **DI STABILIRE** che la retribuzione, in aggiunta all'orario di lavoro già svolto dai soggetti individuati presso il proprio datore di lavoro pubblico, sarà parametrata alla retribuzione prevista dal CCNL del personale comparto funzioni locali per i dipendenti nella categoria giuridica e nella fascia economica di inquadramento dei soggetti individuati presso l'ente di provenienza e pertanto ai Sigg.ri Callegaris Mattia e Curti Angelo spetterà il pagamento mensile delle ore settimanali effettuate corrispondenti alla categoria econ. di appartenenza del vigente CCNL di cui sono già in godimento;
- 6) **DI APPROVARE** lo schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Parona ed i dipendenti medesimi e di autorizzare il Responsabile del Personale alla sua sottoscrizione;
- 7) **DI STABILIRE** che ogni onere derivante dall'utilizzazione dei predetti dipendenti, verrà a gravare sul bilancio per il triennio 2018/2020, competenza anno 2018, di questo Comune;
- 8) **DI DEMANDARE** l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali, ivi compreso l'esatta quantificazione degli emolumenti da corrispondere nel periodo autorizzato, l'impegno di spesa, al Responsabile del Personale, cui la presente viene trasmessa;
- 9) **DI DICHIARARE**, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 18-07-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 18-07-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25-07-2018 al 09-08-2018

Addì 25-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 25-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il 25-07-2018 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- E' esecutiva il 04-08-2018 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio